



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **DETERMINAZIONE del SERVIZIO** **AREA SERV. ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

**N°234 del 09/12/2020 registro generale**

**N.119 del Servizio**

**Oggetto:**

**SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE. PROROGA TECNICA PER IL PRIMO SEMESTRE 2021.**

L'anno duemilaventi addì nove del mese di dicembre nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione n. 73 del 17.12.2019, di aggiudicazione del servizio di mensa aziendale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, al prezzo unitario massimo di € 7,50, IVA di legge compresa, alle seguenti Ditte:

- Bon Ton di Pietrini srl – Via Montenero 1 – Susa, partita IVA, partita IVA 08984520018;
- Ristorante Pizzeria Italia di Cribari Anna – Via Francesco Rolando 54 – Susa, partita IVA 07856320010;

Vista la direttiva della G.C. n. 50 del 17.11.2020 con la quale si dà indirizzo al responsabile di disporre una proroga tecnica dell'attuale servizio di mensa aziendale, finalizzata a verificare la fattibilità tecnica ed economica di adottare una nuova modalità di erogazione del medesimo, attraverso la fornitura di ticket o modalità analoghe;

Atteso che sono tutt'ora in corso le suddette procedure di verifica in ragione anche dell'attuale vacanza del posto di responsabile dell'area finanziaria;

Atteso che con nota del 18.11.2020, prot. n. 11288, si è richiesta la disponibilità alle ditte Bon Ton di Pietrini srl e Ristorante Pizzeria Italia di Cribari Anna, ad accettare la proroga del servizio di mensa presso i loro esercizi pubblici, fino a tutto il mese di giugno 2021, alle condizioni incluse nel contratto in essere;

Dato atto che alla scadenza del 27.11.2020 solo la ditta Bon Ton srl ha comunicato, con nota del 26.11.2020, prot n. 11647, la propria disponibilità ad accettare la proroga e che la ditta Cribari Anna ha data riscontro negativo con nota del 30.11.2020, prot. n. 11722;

Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga tecnica del contratto di affidamento in essere, come orientamento espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che dispone testualmente *“non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

Precisato che:

- la proroga, diversamente dal rinnovo contrattuale, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che per il resto rimane integralmente regolato dall'accordo originario. Pertanto, la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere che semplicemente vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;
- la proroga tecnica è anche determinata nel nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 106, comma 11, e che non può durare più di sei mesi, limite fondato sulla norma di cui all'art. 23, comma 2, Legge 62/2005 che prevede la proroga per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica;

Viste le linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19.4.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.3.2018;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z982AC349C, adeguatamente integrato;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- di C.C. n. 21 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2021-2022;
- Di G.C n. 82 del 29/09/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G). 2020-2021-2022;

Dato atto che la presente determinazione rientra tra le competenze del Responsabile del Servizio ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- ✓ il D.Lgs del 18.06.2016 n. 50;
- ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

#### **D E T E R M I N A d i**

1. Richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma parte integrante della presente.
2. Procedere alla proroga tecnica del contratto in essere del servizio di mensa aziendale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, al prezzo unitario massimo di € 7,50, I.V.A. di legge compresa, mantenendo inalterati i contenuti delle clausole contrattuali di cui all'atto precedentemente sottoscritto, con la ditta Bon Ton di Pietrini srl –Via Montenero 1 – Susa, partita IVA 08984520018.
3. Di impegnare la spesa presunta di € 5.348,36 + IVA al 22% = 1.176,64, per un importo complessivo di € 6.525,00, come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macroagr.	Capitolo	Rif Bilancio	
€ 6.525,00	01	11	1	101	800/12/1	2020	Bon Ton srl

4. Di dare atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il servizio in oggetto è stato rilasciato il CIG n. Z982AC349C debitamente integrato.
5. Di provvedere alla liquidazione della spesa relativa con successivi ed appositi provvedimenti secondo quanto previsto dalla convenzione nel rispetto dall'art. 3, commi 8 e 9, Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Firmato Digitalmente**

**EMANUELA PESANDO**